



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **16 Giugno 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **HOLDING TESSILE S.P.A. in Concordato preventivo**, per l'esperimento della procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/2000.

Sono presenti:

- per la HOLDING TESSILE S.P.A. in Concordato Preventivo, CDL Claudio Bianchi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Alfredo Magnifico, giusta delega;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Alfredo Magnifico;

PREMESSO CHE

- in virtù di specifici verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale il 10.06.2013 (giusta modifica/integrazione del 03.03.2014), la suddetta Società ha già fruito di un periodo pari a 12 mesi (dal 03.06.2013 al 02.06.2014) di *Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale e cessazione di attività ai sensi dell'art.1 della L. n.223/1991*; misura autorizzata con **decreto n. 79704 del 06.03.2014** ;
- parallelamente, la Società ha presentato istanza di ammissione alla fruizione di un corrispondente periodo di Cassa Integrazione guadagni in deroga per il proprio personale, inquadrato con Contratto di Apprendistato, sempre in base a specifici verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale;
- con Decreto n.77/2013 (depositato in data 04.04.2014) il Tribunale di Torino ha ammesso la Società in oggetto alla procedura del Concordato Preventivo, per cui ad oggi la Società è nominata **Holding Tessile Spa in Concordato Preventivo**;
- con lettera del 19.05.2014 (Prot. n.32/0010612/MA003.A001 del 23.05.2014) il CDL della procedura, su autorizzazione del Commissario Giudiziale ha inoltrato all'intestata amministrazione la richiesta di incontro di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 10.06.2014 (Prot.n. 32/0011848/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali dapprima alla riunione del 13.06.2014 poi rinviata all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società, come sopra rappresentata, ha illustrato il piano già alla base dell'avviata procedura di Concordato Preventivo precisando che allo stato sono presenti alcune manifestazioni di interesse al subentro nella gestione di alcuni punti vendita in particolare per quelli insistenti su Torino. In riferimento a tali trattative la Società ha ribadito il proprio impegno finalizzato al buon esito delle stesse. Tuttavia al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati la

Società si vede costretta a richiedere, medio tempore, l'ausilio della Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.223/1991 per il periodo residuale rispetto al massimo consentito per legge e per tutto l'organico in forza;

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. avendone condiviso i passaggi hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, comma 1 della Legge 223/1991 e ss.mm.ii per un numero massimo di 55 lavoratori pari all'intero organico ancora in forza.

CONSIDERATO

Il decreto di ammissione alla procedura del Concordato Preventivo n. 77/2013 emesso dal Tribunale di Torino e depositato in cancelleria il 04.04.2014

TENUTO CONTO

del periodo di cassa già fruito sulla base del Decreto n. 79704 del 06.03.2014, con il quale lo scrivente Ministero ha approvato il programma di Cigs per crisi e cessazione dal 03.06.2013 al 02.06.2014 ai sensi dell'art. 1 della L. 223/1991;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Il Commissario Giudiziale presenterà, alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIGS**, ai sensi dell'**art. 3, co. 1, legge 223/91 ss.mm.ii.** –per il periodo residuo, rispetto alla durata massima dei 12 mesi previsti dalla legge che, in base a quanto detto sopra, va dal **03.06.2014 al 03.04.2015** - con riguardo all'intero personale in forza e pari a **n. 55 lavoratori**, così distribuiti fra le varie sedi;
 - **Torino e Provincia e Cuneo** – Vari Punti Vendita: n. **54 lavoratori**;
 - **Aosta**- Punto Vendita: n. **1 lavoratore**;
- Per i lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione suindicati, sarà richiesta la sospensione in **Cigs a zero ore** e senza rotazione a fronte della cessazione delle attività.
- Il Commissario Giudiziale richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 ai fini della Cigs ex art. 3 comma 1 Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto li 16.06.2014.

Holding Tessile Spa In Conc. Prev.



Le OO.SS.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

